



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 459 del 2022, proposto dall'Associazione Pedagogisti Educatori Italiani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Maurino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Camilla Toresini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della delibera di Giunta regionale n. 1213 del 26 agosto 2022 e del suo allegato A;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso notificato 31 ottobre 2022 e depositato il successivo giorno 20 novembre l'Associazione Pedagogisti Educatori Italiani (d'ora innanzi solo "APEI") ha impugnato la delibera in epigrafe con la quale - assume la ricorrente - la Regione ha previsto che, in via eccezionale e per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2023), anche operatori non laureati (o laureati con titoli diversi dalla laurea L19) possano accedere al profilo professionale e alle mansioni proprie dell'educatore socio-pedagogico.

La ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell'art. 1, commi 594 e 595, della l. n. 205/2017, degli artt. 4, 6 e 14 del d.lgs. n. 65/2017, violazione degli artt. 3, 37, 97, 117 cost., irragionevolezza, incompetenza; 2) violazione dell'art. 1, comma 594, della l. n. 250/2017, dell'art. 4, lett. e), del d.lgs. n. 65/2017, dell'art. 2 del d.lgs n. 13/2013, degli artt. 3 e 35 cost..

2. La Regione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.

3. Alla camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm..

4. Il ricorso è fondato.

5. Occorre preliminarmente affermare la legittimazione e l'interesse ad agire dell'associazione ricorrente.

5.1. La ricorrente è infatti un'associazione costituita nel 2007, si compone di circa 2600 soci e ha tra i propri scopi, proprio quello di "*promuovere la regolamentazione delle professioni educative e pedagogica*" nonché il riconoscimento della "professionalità" degli iscritti (cfr. art. 4, lett. a) e b) dello Statuto).

Essa gode pertanto di un significativo grado di rappresentatività, potendo contare su

un non trascurabile numero di iscritti, distribuiti con sufficiente diffusione e omogeneità su tutto il territorio nazionale (come evidenziato all'odierna camera di consiglio dalla difesa della ricorrente, senza essere *ex adverso* specificamente contestata, e come emerge dalla semplice consultazione dell'"ELENCO SOCI APEI" disponibile sul sito *internet* dell'Associazione).

Ciò è stato peraltro riconosciuto a livello ministeriale nel protocollo d'intesa col M.I.U.R. del 27 agosto 2020 per l'"attivazione progetti finalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa" (cfr. doc. 7 della produzione documentale allegata al ricorso), nell'ambito del quale si dà anche atto che l'APEI è iscritta negli elenchi del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 2, comma 7, l. n. 4/2013 (che raccoglie le associazioni delle professioni che non siano organizzate in ordini o collegi). Le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo sono infatti comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi (art. 1, comma 594, l. n. 205/2017).

Sussiste pertanto il requisito della rappresentatività, rispetto al quale la difesa della Regione si è limitata peraltro a lamentare il mancato deposito dell'elenco degli iscritti, poi depositato in giudizio dalla ricorrente in data 11 dicembre 2022 (seppur occorra puntualizzare che, dall'esame del documento, l'elenco, in effetti, non risulta del tutto completo).

5.2. Quanto all'eccepite difetto dell'omogeneità degli interessi rappresentati, è sufficiente qui evidenziare che gli iscritti all'associazione, ancorché non tutti laureati, sono però tutti provvisti dei titoli previsti dalla l. n. 205/2017.

Ciò basta ad affermare l'omogeneità dell'interesse a contestare il provvedimento in parola che, secondo la prospettazione della ricorrente, introdurrebbe di fatto nel sistema regionale una deroga alle previsioni normative statali, consentendo ad altre categorie professionali - diverse da quella prevista dalla l. n. 205/2017 alla quale appartengono tutti gli iscritti dell'associazione - l'esercizio delle mansioni afferenti all'area pedagogica.

Non assume quindi carattere dirimente la circostanza – dedotta dalla difesa regionale – che all’APEI possono associarsi non solo gli operatori professionali in possesso del titolo di laurea, ma anche coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dai commi da 597 a 600 della l. n. 205/2017. Ciò sul rilievo che l’interesse qui fatto valere è proprio quello a contrastare il provvedimento che consente l’assunzione di personale non “adeguatamente titolato” in base alla l. n. 205/2017; interesse che è, quindi, comune a tutti gli iscritti (laureati e non) dell’associazione ricorrente che quei titoli, invece, possiedono.

5.3. Le argomentazioni sin qui spese valgono anche ad affermare l’interesse al ricorso, atteso che il contenuto del provvedimento impugnato è immediatamente lesivo dell’interesse legittimo dell’Associazione (riflettente i suoi scopi statuari e), consistente nella promozione della regolamentazione delle professioni educative e pedagogica, nell’ambito della disciplina di cui alla l. n. 205/2017.

Ciò rende evidente anche il carattere attuale dell’interesse, la cui carenza è stata pure eccepita dalla difesa regionale. Costituisce infatti principio indiscusso quello secondo cui i regolamenti e gli atti generali dell’amministrazione sono impugnabili in via diretta solo in presenza di disposizioni immediatamente lesive (mentre negli altri casi l’interesse a ricorrere si radica in presenza di atti applicativi e non in base a potenzialità lesive solo ipotetiche o future): nel caso di specie le disposizioni censurate, con l’effetto immediato di estendere la platea degli operatori assumibili oltre i confini della l. n. 205/2017, sono *ab origine* lesive della posizione soggettiva della ricorrente e dei suoi scopi statuari.

La possibilità che gli enti gestori dei servizi sociali possano avvalersi di operatori indicati nella D.G.R. contestata - individuata dall’Amministrazione regionale quale soluzione per contrastare le conseguenze della carenza nel mercato del lavoro di operatori “adeguatamente titolati” in base alla disciplina statale - è infatti tutt’altro che un’ipotesi meramente eventuale, perché costituisce proprio ciò che l’Amministrazione si aspetta e che, quindi, ragionevolmente ritiene che si

verificherà con un certo grado di sicurezza.

Né può fondatamente sostenersi che l'Associazione, per tutelare l'interesse della categoria che rappresenta, sia onerata dell'impugnazione degli esiti di ogni singola procedura assunzionale (anche di stampo privatistico) che dia esecuzione o realizzi *de facto* la previsione generale e astratta qui impugnata.

5.4. E perciò deve affermarsi che:

- a) la questione controversa attiene in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'Associazione atteso che la produzione degli effetti del provvedimento impugnato si risolve in una lesione immediata e diretta del suo scopo istituzionale;
- b) l'interesse tutelato è comune a tutti gli associati, non essendo configurabili conflitti interni all'Associazione.

6. Nel merito l'impugnativa è fondata.

6.1. Prima di procedere alla disamina del ricorso ritiene il Collegio di dover richiamare il quadro normativo di riferimento.

La disciplina della figura dell'educatore professionale ha avuto un *iter* assai travagliato che ha richiesto una pluralità di interventi normativi al fine di delineare in modo definitivo tale profilo professionale, salvaguardando, nel contempo, la conservazione dei posti di lavoro degli educatori professionali già in servizio, ma privi del titolo di studio necessario, in base alla nuova normativa, per accedere alla qualifica.

La legge di bilancio n. 205/2017, art. 1, commi 594 e seguenti, ha definito la figura dell'educatore professionale secondo due declinazioni e profili, quello socio pedagogico e quello socio sanitario, prevedendo non solo percorsi di studio e di formazione diversi (in tal senso, si confrontino i commi 595 e 596) ma, soprattutto, diversi ambiti di operatività, pedagogico da un lato e sanitario dall'altro (cfr. sul punto Cons. di Stato, n. 2382/2020 e n. 5640/2020).

In estrema sintesi, mentre l'educatore professionale socio- pedagogico si forma nella facoltà di scienze dell'educazione e della formazione (Laurea L-19) ed opera in vari tipi di progetti e servizi socio- educativi e socio-assistenziali (la laurea è

priva di efficacia abilitante e per l'esercizio dell'attività non è prevista l'iscrizione ad un albo), l'educatore professionale socio-sanitario si forma nelle facoltà (o scuole) di medicina (Laurea L- SNT/2) con abilitazione ad operare come professionista sanitario della riabilitazione ed obbligo di iscrizione nell'apposito albo (in questi termini, Cons. di Stato n. 6292/2021).

Come ha correttamente rilevato la difesa regionale, è bene subito precisare che le indicazioni contenute nella deliberazione n. 1213/2022 qui gravata riguardano solo ed espressamente *“le figure professionali che possono garantire la funzione educativa esclusivamente nei servizi socioeducativi e socioassistenziali territoriali”*; esse non riguardano, pertanto, la diversa figura dell'educatore sociosanitario (Laurea L-SNT/2).

6.2. Come già accennato, quindi, la l. n. 205/2017 ha ridefinito i titoli necessari per lo svolgimento della professione di educatore socio-pedagogico, indicandone gli ambiti di attività, la classe di laurea abilitante e le condizioni transitorie che consentono di acquisire la qualifica anche per gli operatori che già svolgono la professione ma che risultano privi di laurea idonea.

In base alla nuova disciplina, il requisito di esercizio delle attività di educatore professionale socio-pedagogico è ora da ritenersi soddisfatto attraverso il possesso dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea triennale L19 (comma 595);
- b) qualifica di educatore professionale socio-pedagogico acquisita ai sensi dei commi 597 e 598 della richiamata l. n. 205/2017;
- c) aver svolto, alla data di entrata in vigore della l. n. 205/2017, l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi (comma 599).

Mentre il requisito *sub* lett. a) (Laurea L-19) costituirà, superata la fase transitoria, l'unico titolo idoneo per il conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, in via transitoria sono stati ritenuti “validi” e ad esso equivalenti, a fini assunzionali o di prosecuzione del rapporto lavorativo in essere, i titoli e le

esperienze professionali di cui ai commi 597, 598 e 599.

In particolare, ai sensi del comma 597 della predetta legge, in via transitoria, è stato previsto che acquisissero *“la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:*

- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;*
- b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;*
- c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale”.*

Sempre in via transitoria, è stato ulteriormente previsto al successivo comma 598 che acquisissero *“la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio”.*

Da ultimo, è stato previsto che *“I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al*

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore” (comma 599).

Tali norme transitorie hanno, da un lato, salvaguardato la conservazione del posto di lavoro di operatori che erano stati assunti in base alla precedente disciplina, e dall’altro lato, hanno garantito la continuità dei servizi, evitando un’improvvisa carenza di personale munito dei titoli necessari per operare, pur sempre nella prospettiva di un progressivo adeguamento del settore alla nuova normativa.

6.3. Ciò posto, proprio sul rilievo che *“la riforma della professione di educatore operata con la citata legge 205/2017 ha di fatto determinato tanto a livello nazionale quanto regionale, secondo quanto segnalato dai diversi stakeholders, una importante carenza numerica degli operatori in possesso dei titoli necessari per lo svolgimento della professione, in quanto gli operatori in possesso delle lauree previste non risultano ancora in numero sufficiente per coprire il fabbisogno e molti di coloro che svolgevano già la professione non hanno potuto beneficiare delle condizioni previste dalla legge per acquisire le idonee qualifiche professionali”*, la Regione ha adottato la delibera qui gravata, disponendo in sostanza una deroga alle previsioni della l. n. 205, *“in considerazione della eccezionalità e della transitorietà della situazione”*.

In particolare, col provvedimento regionale impugnato, è stato previsto che *“a decorrere dalla data di approvazione delle presenti indicazioni, qualora le procedure di acquisizione del personale dedicato non abbiano condotto all’individuazione di figure professionali in possesso delle caratteristiche sopra specificate e tale circostanza comprometta il regolare svolgimento dei servizi, il*

soggetto gestore dei servizi o il soggetto al quale è stata affidata l'erogazione dei servizi medesimi, motivando adeguatamente la propria scelta, potrà completare, fino al 31/12/2023, il fabbisogno di personale educativo avvalendosi di figure professionali con funzioni socioeducative che siano in possesso di:

a) laurea a ciclo unico in scienze della formazione primaria o lauree triennali o magistrali in: servizio sociale, psicologia, sociologia, mediazione linguistica e culturale, scienze politiche;

Al personale di cui al punto a) deve essere assicurato, quale garanzia di qualità dei servizi erogati, un monte ore di formazione complessivo pari ad almeno 10 ore in area psico-pedagogica sui temi della relazione di cura, il progetto educativo individualizzato e il lavoro d'èquipe.

In subordine, qualora risulti che le procedure di acquisizione non abbiano consentito di individuare nemmeno il personale socioeducativo in possesso delle caratteristiche con i titoli di studio sopra specificati al punto a), e tale circostanza comprometta gravemente il regolare svolgimento dei servizi, il soggetto gestore dei servizi o il soggetto al quale è stata affidata l'erogazione dei servizi, motivando adeguatamente la propria scelta, potrà completare, fino al 31/12/2023, il fabbisogno di personale educativo avvalendosi di figure professionali con funzioni socioeducative che siano in possesso di:

b) diploma rilasciato da istituti superiori, preferibilmente ad indirizzo socio-psico-pedagogico, con comprovata esperienza di almeno 3 anni in ambito socio-educativo.

Al personale di cui al punto b) deve essere assicurata, quale garanzia di qualità dei servizi erogati, un monte ore di formazione pari ad almeno 20 ore in area psico-pedagogica sui temi della relazione di cura, il progetto educativo individualizzato e il lavoro d'èquipe.”

Le nuove disposizioni in esame nella sostanza consentiranno al soggetto gestore dei servizi o al soggetto al quale è stata affidata l'erogazione dei servizi medesimi di assumere personale privo dei requisiti previsti dalla l. n. 205/2017.

Conseguentemente, si verificherà che le stesse mansioni del personale educativo di cui alla l. n. 205/2017, in relazione alle quali la legislazione statale ha previsto ed espressamente disciplinato figure professionali tipiche, possano essere affidate ad altre e diverse figure professionali, prive di quei titoli o, comunque, in possesso di titoli diversi da quelli previsti dalla normativa statale.

6.4. Ciò con lo specifico e dichiarato fine di superare il momento critico di asserita carenza nel mercato del lavoro di personale qualificato secondo la l. n. 205/2017, perseguito attraverso un'espressa deroga alla disciplina nazionale.

La natura derogatoria della disciplina regionale qui in esame rispetto a quella statale non può allora essere fondatamente negata, proprio perché è lo stesso scopo della disposizione che la implica. Diversamente, infatti, non vi sarebbe stato luogo né ragione per l'implementazione su base regionale di una siffatta soluzione, che ha di mira proprio l'ampliamento della platea dei soggetti "assumibili" - attraverso la (pur parziale) equiparazione di titoli professionali ulteriori a quelli previsti dalla legge statale - per scongiurare l'asserita carenza nel mercato del lavoro di soggetti adeguatamente e formalmente titolati.

Nella sostanza, quindi, stando alla disposizione qui censurata e in deroga alle disposizioni nazionali vigenti, nel (solo) territorio della Regione Friuli Venezia Giulia potranno essere assunti e quindi operare, in "sostituzione" delle figure professionali previste sul resto del territorio nazionale, anche soggetti privi dei titoli prescritti.

6.5. Stando così le cose, allora, la disposizione regionale qui censurata si colloca al di fuori del perimetro della competenza regionale in materia.

Se è vero infatti che, l'art. 36, comma 1, della l. r. n. 6/2006 prevede che le attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie erogate nell'ambito del sistema integrato e gli operatori preposti al loro svolgimento sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, è anche vero che la competenza regionale in materia deve pur sempre operare *"nel rispetto dei principi fondamentali in materia"*

di professioni stabiliti dallo Stato”.

Occorre infatti subito sottolineare che l’ambito materiale sul quale incide la delibera impugnata va ricondotto alla materia delle “professioni”, appartenente alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Deve quindi al riguardo affermarsi che – spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione - la legislazione regionale e, tanto più, le disposizioni regionali aventi natura non primaria (come quelle che oggi il Collegio sta scrutinando) devono svolgersi nel rispetto dei limiti risultanti anche dalla normativa statale in vigore (C. Cost., n. 355 del 2005).

Più nello specifico, seppur con riferimento all’attività normativa primaria, la Corte Costituzionale ha affermato in più occasioni (cfr. C. Cost. n. 153/2006) che *“la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003)”.*

Analoghe considerazioni, che il Collegio condivide *in toto*, non possono che trovare generale applicazione anche all’esercizio della potestà normativa regionale non primaria e alle disposizioni di carattere generale – come quelle oggi all’esame del collegio - proprio perché i limiti imposti dalla normativa statale di settore innervano l’intero ambito materiale all’interno del quale l’amministrazione regionale si trova ad operare.

Se è vero allora che la Regione non ha esplicitamente e formalmente introdotto

nuove figure professionali, la stessa non si è tuttavia limitata – come invece in giudizio sostenuto dalla sua difesa - a dettare semplici indicazioni operative agli enti gestori dei servizi sociali, esercitando una funzione amministrativa propria, relativa all'organizzazione del servizio (secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. k), e dall'art. 36, comma 1, l.r. n. 6/2006).

Infatti l'indicazione, da parte del provvedimento regionale, della possibilità di ricorrere all'assunzione di personale munito di requisiti alternativi e derogatori rispetto a quelli previsti dalla legge statale per l'esercizio della professione di educatore professionale, anche se in via transitoria, viola senza dubbio la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia.

6.6. Giova al riguardo puntualizzare che non contraddice le conclusioni qui raggiunte la circostanza che la disciplina abbia carattere eccezionale e meramente temporaneo e che sia prevista per fronteggiare una situazione solo contingente a carattere regionale.

Infatti, quanto alla contingenza, la stessa legislazione statale aveva già a suo tempo previsto un preciso periodo transitorio, proprio per affrontare ordinatamente il passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo. L'ulteriore ampliamento di tale regime transitorio a carattere derogatorio su base regionale – comportando nei fatti il “rinvio” dell'applicazione del nuovo regime normativo - si porrebbe comunque in patente contrasto con la l. n. 205/2017, senza peraltro incidere sulle ragioni di fondo delle difficoltà di reperimento del personale “adeguatamente titolato”.

Nemmeno può fondatamente sostenersi il carattere meramente locale o regionale della contingenza che il provvedimento mira a fronteggiare: è infatti proprio la Regione a rilevare – seppur sulla base di elementi istruttori non del tutto solidi – il carattere nazionale del fenomeno della carenza di operatori rispondenti ai requisiti di legge.

7. In conclusione, il primo motivo di ricorso – col quale la ricorrente ha censurato l'incompetenza del provvedimento impugnato, in quanto contrastante con i principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato, recati dalla l. n. 205/2017, è fondato.

Il secondo motivo d'impugnazione resta assorbito.

Per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della Regione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la Regione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in €2.000, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Luca Emanuele Ricci, Referendario

Daniele Busico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Busico

IL PRESIDENTE

Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

